

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARCORA, BURTULO, ROSA e COLLEONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

#### Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza

ONOREVOLI SENATORI. — La coscienza civile del nostro Paese ha da tempo ormai acquisito il valore primario del rispetto della libertà individuale e dei convincimenti morali, etici e politici di ogni cittadino. La stessa Carta costituzionale ha posto come compito delle istituzioni democratiche del Paese la difesa di questi principi e la loro applicazione in tutti gli ambiti della vita nazionale in cui dovesse manifestarsi in qualsiasi forma una violenza delle coscienze.

È quindi ormai tempo che il Parlamento affronti un tema fondamentale nel quadro di questo completo rispetto per la libertà delle coscienze e garantisca con un provvedimento legislativo il riconoscimento della obiezione di coscienza.

Da anni ormai l'Italia è rimasta uno dei pochi Paesi fra i membri della stessa Alleanza atlantica che ancora non ha provveduto a regolamentare questa materia, benché fossero stati presentati nelle passate legislature alcuni progetti di legge di iniziativa di parlamentari espressione di diverse forze politiche. Se infatti possono emergere alcune differenziazioni a riguardo della tecnica giuridica con cui regolare la materia, non si può non constatare l'unanime convergenza di tutte le forze democratiche su un provvedimento che supera le qualifica-

zioni politiche per diventare problema di libertà e quindi problema comune a tutti.

Se il riconoscimento dell'obiezione di coscienza è problema di libertà, è però anche collegato ad una visione più precisata della attuale partecipazione del cittadino al compito di difesa della patria. In una realtà internazionale più aggressiva era giustificata la tendenza a considerare la difesa della patria valida soprattutto come difesa militare. Oggi è più facile specie per le giovani generazioni concepire lo spirito della difesa del proprio Paese non semplicemente nel senso di fare un periodo di addestramento militare, ma più concretamente come partecipazione diretta, vitale e disinteressata alla soluzione di quelle problematiche sociali che in molti casi sono elemento di debolezza e di arretratezza del Paese.

Coloro che per motivi di coscienza rifiutano di servire la difesa militare del Paese non sono quindi cittadini irresponsabili, ma caratterizzano il loro servizio al Paese ed alla sua difesa in modo diverso ma ugualmente degno ed utile per la comunità. Per questo noi riteniamo che nessun pregiudizio possa derivare agli interessi nazionali da un provvedimento che riconosca l'obiezione di coscienza.

Tuttavia la nostra Costituzione, ispirandosi al concetto che le esigenze dell'indivi-

duo devono sottostare a quelle della società statale in cui egli vive, chiaramente afferma l'obbligatorietà del servizio militare ed il rinvio alla legge ordinaria dei limiti e delle modalità di tale obbligo, e pertanto, se può consentire casi di esonero per motivi obiettivi, non sembra ammettere la possibilità di una negazione di principio dell'obbligo stesso.

Per questo motivo si tratta di dare al servizio di leva un contenuto accettabile per le coscienze di coloro ai quali ripugna per motivi di ordine religioso e filosofico l'uso delle armi.

Con il presente disegno di legge si stabilisce che gli obiettori di coscienza prestino la ferma di leva obbligatoria in un servizio non armato.

Tale servizio, pur rimanendo sotto la giurisdizione e la disciplina del Ministero della difesa, si estrinseca di fatto, secondo il disposto dell'articolo 5, presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione o di sicurezza civile.

Per ciò che riguarda l'impiego dell'obietto nel periodo di ferma per il servizio civile, abbiamo ritenuto di ampliare i settori nei quali utilmente può essere presente la collaborazione di questi giovani, avuto riguardo alle loro specifiche capacità. Riteniamo che in alcuni settori, come l'assistenza internazionale, questo provvedimento possa contribuire a superare alcuni intralci burocratici che hanno reso molto limitata l'incidenza di altri provvedimenti legislativi che il Parlamento a suo tempo ha emanato.

L'assegnazione dell'obietto ai diversi impieghi è affidata al Ministro della difesa previo parere della Commissione nazionale che giudica della fondatezza dell'obiezione.

L'accertamento della fondatezza e della serietà dell'obiezione è affidata a una Commissione centrale, composta di elementi qualificati rappresentativi delle varie istanze, con procedimento che dia ampie garanzie di imparzialità e di approfondito giudizio e sbocchi in una decisione del Ministro della difesa soggetta ai normali gravami contro gli atti dell'autorità amministrativa.

Per ragioni di giustizia ed anche ad evitare il pericolo di un artificioso diffondersi della pratica della obiezione, la durata del servizio militare non armato è fissata in misura superiore a quella della ferma normale.

In fine, per logica conseguenza e per doverosa coerenza con i principi professati, si prevede una limitazione dei diritti dell'obietto in materia di uso delle armi nella vita civile e di fabbricazione o commercio delle stesse.

In tempo di guerra, di fronte al comune immediato pericolo la sorte degli obiettori di coscienza non dovrebbe discostarsi troppo da quella degli altri cittadini chiamati a difendere la patria, sia pure assicurando il rispetto delle loro particolari convinzioni.

Perciò l'articolo 7 prevede l'impiego degli obiettori in servizi di cooperazione che si presentano particolarmente gravosi e non privi di rischi, anche se si esclude sempre l'uso diretto e indiretto delle armi.

Nelle restanti parti il nostro progetto ricomincia in larga parte le altre proposte già presentate da colleghi di vari gruppi, concernendo quelle misure tecniche del provvedimento che necessariamente sono improntate a criteri simili.

Vogliamo concludere con una sottolineatura ulteriore dell'importanza del problema che la nostra proposta si augura di avviare a soluzione. Al di là della nostra proposta concreta noi riteniamo che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza debba assumere nel dibattito parlamentare il significato di una valorizzazione di quello spirito di libertà che caratterizza la nostra esperienza democratica, deve segnare il recupero di una dignità etica e politica per quelle posizioni di intransigenza nei confronti della violenza e dei suoi simboli.

La crescita democratica nella libertà, che la classe politica italiana dagli anni della Resistenza con fatica ma con vigore e sacrificio sta operando, passa necessariamente anche da questo problema che viene ad assumere quindi il senso di una verifica degli obiettivi di pace, di progresso e di libertà che noi ci proponiamo di conseguire.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I giovani soggetti alla leva, che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono chiedere al Ministro per la difesa di essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare, nei modi previsti dalla presente legge.

I motivi di coscienza adottati debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici del soggetto, di cui sia stata fatta in precedenza manifesta professione.

**Art. 2.**

La domanda deve essere presentata dagli interessati ai competenti organi di leva entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe cui essi appartengono o alla quale sono stati rinviati.

Essa deve indicare chiaramente i motivi di ordine religioso o filosofico che giustificano l'obiezione.

**Art. 3.**

Il Ministro, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una Commissione circa il fondamento dei motivi adottati dal richiedente.

La Commissione formula altresì suggerimenti in ordine all'impiego del richiedente nei vari servizi.

**Art. 4.**

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta come segue:

da un magistrato di cassazione, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;

da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, designato dal Ministro della difesa;

da un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato;

da un cittadino di larga notorietà, esperto in psicologia, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La Commissione interroga il richiedente e procede a tutti gli accertamenti necessari, in ordine al fondamento dei motivi adottati dal richiedente.

La mancata comparizione del richiedente, senza giustificato motivo, equivale, ad ogni effetto di legge, a rinuncia alla domanda.

La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Ministro della difesa ha facoltà di nominare una o più Commissioni.

#### Art. 5.

In caso di accoglimento della domanda, l'interessato deve prestare servizio militare non armato per la durata di 25 mesi.

Il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri competenti, distacca gli ammessi al servizio militare non armato: presso enti, organizzazioni o corpi, operanti anche all'estero, di assistenza, di istruzione o di sicurezza civile.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad emanare norme regolamentari relative alla attuazione della presente legge ed a stipulare, ove occorra, speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

## Art. 6.

A coloro che sono ammessi a prestare servizio militare non armato in base alla presente legge è vietato:

svolgere alcuna funzione pubblica che comporti, anche temporaneamente, la detenzione o il porto d'armi;

detenere o portare alcun tipo di armi o munizioni salvo che non si tratti di armi che, per le loro caratteristiche, sono comunemente destinate ad uso sportivo o venatorio;

partecipare, a qualsiasi titolo, alla fabbricazione o al commercio di armi o munizioni.

I trasgressori sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

## Art. 7.

In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato possono essere assegnati a servizi di cooperazione coi reparti armati, anche se si tratta di attività pericolose, purchè non comportino l'uso delle armi.

## Art. 8.

Chi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è stato imputato di reato determinato da obiezione di coscienza può, nel termine di 15 giorni dalla data stessa, presentare domanda per essere ammesso a soddisfare l'obbligo del servizio militare senza portare le armi.

La domanda ha effetto sospensivo del procedimento penale e della esecuzione di condanna già riportata.

In caso di accoglimento della domanda, cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne eventualmente riportate per reati determinati da obiezione di coscienza.

Il tempo trascorso dagli obiettori in stato di detenzione sarà dedotto dalla durata del servizio militare non armato.

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano altresì l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne riportate per reati di istigazione e di apologia dei reati di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Il cittadino che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ha già adempiuto agli obblighi militari può presentare al Ministero della difesa la dichiarazione di cui all'articolo 1, entro un anno.